

Atto della S. S. del 2.2.03
C. C. n. 8 del 23.04.03



COMUNE di FERENTINO

(Provincia di Frosinone)





REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNE, AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO.

Articolo 1 – Ai sensi della L.R. Lazio 13.04.2000, n. 23, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, anche aventi carattere pubblicitario, in fase di progettazione, appalto o installazione, dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche tecniche riportate nell'articolo 12, punto 3 della medesima legge.

Le caratteristiche tecniche sono di seguito riportate:

- a) impianti di illuminazione con impiego di ottiche e armature di tipo stradale: massima emissione luminosa 0 cd/klm a 90° ed oltre;
- b) impianti di illuminazione con impiego di lanterne, lampare, corpi ornamentali e similari, con ottica interna: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95°;
- c) impianti con ottiche aperte e ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 95°;
- d) impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torri-faro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre;
- e) impianti di illuminazione di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto, obbligo di spegnimento alle ore 24,00, luminanza massima di 1 cd/mq;

- 
- 
- f) impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico, di monumenti: ricorso in via prioritaria a sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall'alto verso il basso, con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23,00 nel periodo di ora solare e alle ore 24,00 in quello di ora legale; qualora ciò non risulti possibile, limite massimo del flusso luminoso diretto verso l'emisfero superiore, non intercettato dalla struttura illuminata, pari al cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato, per superficie o sagoma irregolare, e pari al due per cento, per superficie regolare;
- g) insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno: spegnimento alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale.
- Per gli esercizi la cui attività si protragga oltre gli orari indicati, l'orario di spegnimento dovrà coincidere con quello di chiusura; nel caso di insegne non dotate di luce interna, l'illuminazione deve essere rigorosamente dall'alto verso il basso:
- h) divieto assoluto di uso di fasci di luce, fissi o mobili, per fini pubblicitari o di richiamo, qualunque sia il tipo o la potenza, se rivolti dal basso verso l'alto.

In occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze, e per non più di 30 giorni l'anno, può essere concessa deroga agli orari di spegnimento di tutti gli impianti, previa espressa autorizzazione, resa con deliberazione di Giunta municipale.

In sede di rilascio di concessione edilizie e/o autorizzazioni, il Comune comunica le prescrizioni di cui al presente Regolamento; il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione rilascia specifica dichiarazione sottoscritta certificante la rispondenza degli impianti di illuminazione alla normativa vigente e del presente Regolamento.


Articolo 2 – Tutti gli impianti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 1, devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici, entro i limiti inferiore e superiore, rispettivamente, del 30% e del 50%; la riduzione dei consumi deve avvenire dopo le ore 23,00 in periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora legale.

Le lampade devono avere rapporto l/w non inferiore a 90.

Articolo 3 – Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa da € 258,00 (euro duecentocinquantesette/00) ad € 1.032,00 (euro milletrécentadue/00); la sanzione non si applica qualora i trasgressori provvedano ad adeguare gli impianti entro il termine di giorni 30 (giorni trenta) dalla diffida del Comune.



Il controllo sulla applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, è affidato alla Polizia municipale, la quale può agire di propria iniziativa, su segnalazione delle strutture tecniche del Comune o dell'Osservatorio Astronomico di Campo Catino.



“Art. 4 – Rimane valido e prorogato il periodo di adeguamento quinquennale previsto dall'art. 7 del precedente Regolamento e già scaduto.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Comune e tutti gli altri soggetti (pubblici e privati) potranno avvalersi della consulenza tecnica gratuita fornita dall'Osservatorio Astronomico di Campo Catino.

Il controllo dell'applicazione del presente regolamento è demandato al Comando di Polizia Municipale di propria iniziativa, su segnalazione dell'U.T.C. o dell'osservatorio Astronomico di Campo Catino;